

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti non
Commerciali
Settore Consulenza
Ufficio Consulenza imposte indirette

Associazione Bancaria Italiana
Piazza del Gesù n. 49
00186 ROMA

OGGETTO: *Consulenza giuridica n.956-15/2018 – Associazione Bancaria Italiana – Applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine su atti di garanzia inerenti ad atti di finanziamento non registrati*

Con la richiesta di consulenza giuridica n. 956-15/2018, concernente l'interpretazione dell'articolo 15 e ss. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Associazione chiede chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, nel caso in cui i contratti di finanziamento non siano registrati.

In particolare, l'istante si riferisce a casi in cui nell'atto di finanziamento, stipulato dalle parti per corrispondenza o con scrittura privata non autenticata, non registrato viene esercitata per iscritto l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Successivamente, dalle parti viene richiesta la registrazione di atti di garanzia, aventi caratteristiche di inerenza rispetto all'operazione di finanziamento principale, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

In occasione di tale registrazione, l'ufficio non riconosce il regime di esenzione richiesto, motivando tale disconoscimento in ragione della mancata indicazione nell'atto di garanzia degli estremi di registrazione dell'atto di finanziamento "principale", in quanto in tal modo mancherebbe la possibilità per l'ufficio medesimo di verificare l'effettivo esercizio dell'opzione per il pagamento dell'imposta sostitutiva.

Conseguentemente l'ufficio emette un avviso di liquidazione per la corrispondente imposta di registro, nel caso in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale imposta. La banca finanziatrice, pur presentando ricorso, è costretta a pagare per intero l'imposta richiesta dall'ufficio, non operando la possibilità di chiedere la sospensione della riscossione in pendenza di giudizio.

Ciò rappresentato, l'Associazione istante chiede di confermare la correttezza dell'operato dei predetti uffici.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

L'Associazione istante ritiene non corretto il descritto comportamento posto in essere da alcuni uffici, in quanto le disposizioni che disciplinano l'agevolazione in commento non subordinano il riconoscimento del regime sostitutivo alla condizione che gli atti, per i quali essa opera, debbano essere registrati.

Al riguardo, l'istante osserva che i contratti di finanziamento concessi dalle banche rientrano a pieno titolo tra i contratti bancari e finanziari disciplinati dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB), ai quali la disciplina dell'imposta di registro riserva il beneficio dell'esonero da registrazione fino al verificarsi dell'eventuale "caso d'uso", ancorchè per gli stessi sia prevista dalla legge la forma scritta a pena di nullità.

A parere dell'istante, quindi, l'Amministrazione finanziaria può, nell'ambito dei suoi poteri di controllo, decidere di richiedere alle parti l'esibizione di copia del contratto di finanziamento per verificare l'esercizio per

iscritto dell'opzione, ma non può disconoscere il regime sostitutivo opzionale solo perché il contratto finanziamento "principale" non è stato registrato.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base agli articoli da 15 a 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, le operazioni di credito a medio e lungo termine (cioè con durata superiore a diciotto mesi), sono assoggettate, al ricorrere di determinati requisiti, al pagamento di un'imposta sostitutiva.

L'applicazione di tale imposta tiene luogo dell'imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative che risulterebbero dovute, in base al regime ordinario, in relazione a tali contratti.

In particolare, l'articolo 15 del d.P.R. n. 601 del 1973, nel definire il campo applicativo del regime di favore, opzionale dal 2013, espressamente richiama le *“operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, ... per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'art. 17”*.

La possibilità di accedere al regime di favore in parola è subordinata, in buona sostanza, alla ricorrenza di alcune condizioni, tra cui, per quanto di interesse, alla circostanza che la relativa opzione sia esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.

Pertanto, in presenza dei requisiti previsti dal sopracitato articolo 15, il contratto di finanziamento stipulato al fine di acquisire una effettiva disponibilità finanziaria rientra nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva in commento.

Il successivo articolo 17 dispone, poi, che *“Gli enti che effettuano le operazioni indicate nell'articolo 15 (...) a seguito di specifica opzione possono*

corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva. L'opzione è esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento”.

Nell'ambito di applicazione della disposizione recata dal citato articolo 15 rientrano, quindi, oltre al contratto di finanziamento, anche gli altri atti comunque inerenti all'operazione, compresi quelli volti all'esecuzione, modificazione ed estinzione del finanziamento stesso, oltre che alle prestazioni di garanzia di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione al finanziamento stesso.

Con riferimento all'obbligo di registrazione, preliminarmente si evidenzia che i contratti di finanziamento concessi dalle banche rientrano tra i contratti bancari e finanziari disciplinati dal titolo VI del TUB e che per gli stessi la forma pubblica non è prevista ad *substantiam*.

Infatti, come si rileva dall'articolo 117 del TUB, secondo cui *“I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”*, per tali contratti è richiesta la forma scritta, ma non è necessario l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata.

Al riguardo, la disposizione di cui alla Nota in calce all'articolo 1 della Tariffa parte seconda, allegata al TUR stabilisce che *“i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari (...) per i quali il titolo VI del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso”*.

Pertanto, i contratti di finanziamento in esame, quando non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

Ciò premesso, si ritiene che gli atti di garanzia, inerenti un finanziamento che presenti i requisiti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al citato articolo 15, siano assoggettabili al descritto regime di favore, anche in assenza della registrazione del relativo contratto di finanziamento.

Al riguardo, oltre al riscontro del presupposto dell'inerenza dell'atto di garanzia al contratto di finanziamento, gli uffici avranno cura di verificare che sussistano i requisiti per l'applicabilità dell'imposta sostitutiva al contratto di finanziamento, tra cui l'esercizio dell'opzione per iscritto contenuta nel contratto di finanziamento "principale".

IL DIRETTORE CENTRALE
Antonio Dorrello
Firmato digitalmente